Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 12 ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 811.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo, nella città di Milano . Pag. 3602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 812.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, nel comune di Sannicandro (Bari) . . . . Pag. 3602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 813.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine dell'Immacolata, con sede in Bagnacavallo (Ravenna) . . . . Pag. 3602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1959.
Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata tra l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e la S. p. A. Autostrada Firenze-Mare per la costruzione del raddoppio e per l'esercizio dell'autostrada Firenze-Mare . . . . Pag. 3602

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto . . . . Pag. 3603

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze . . . . Pag. 3610

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato . . . . Pag. 3611

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Nomina del sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze. Pag. 3611

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1959.
Integrazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, di delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Lambro, dell'Olona, dei torrenti Molgora e Seveso e del lago Pusiano . . . . Pag. 3611

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1959.
Rettifica del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 di delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea . . . . Pag. 3612

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1959.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Gebelia » (Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa), con sede in Anzio (Roma), e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 3612

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3612

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del liquidatore della disciolta Cooperativa « G. Ciaramella », con sede in Afragola (Napoli) Pag. 3613
Revoca del decreto Ministeriale in data 6 aprile 1959, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « La Casa del dipendente ferroviario », con sede in Viserbà di Rimini (Forlì) . . . . Pag. 3613
Revoca del decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1958, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « S. Antonio », con sede in Roma . . . . . . Pag. 3613

Ministero del tesoro:
Media dei cambi . . . . Pag. 3613
Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3613

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione dell'indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 3613

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione di ufficio del Consorzio di bonifica montana del fiume Sesia (Vercelli) . . . . Pag. 3614

Ministero della marina mercantile: Determinazione del limite fra il Demanio marittimo e le acque interne lungo il corso del porto-canale di Fano . . . . . Pag. 3614

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a nove posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Archivi notarili, indetto il 23 luglio 1958 . . . . Pag. 3615

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Diario delle prove scritte del concorso per esame a trentasette posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella D), bandito con decreto Ministeriale 4 agosto 1958 . . . . . Pag. 3615

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per titoli ed esami a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane e ad una borsa di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1960 . . . . . . Pag. 3615

Prefettura di Padova: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova . . . . Pag. 3616

Prefettura di Campobasso: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso . . . . Pag. 3616

Prefettura di Ravenna: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna . . . . Pag. 3616

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 811.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo, nella città di Milano.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 11 febbraio 1959, integrato con dichiarazione del 18 febbraio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo, nella città di Milano.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, nel comune di Sannicandro (Bari).

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 22 febbraio 1957, integrato con dichiarazione del 27 aprile 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, nel comune di Sannicandro (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 813.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine dell'Immacolata, con sede in Bagnacavallo (Ravenna).

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine dell'Immacolata, con sede in Bagnacavallo (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1959.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata tra l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e la S. p. A. Autostrada Firenze-Mare per la costruzione del raddoppio e per l'esercizio dell'autostrada Firenze-Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modificazioni con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che sostituisce il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, istitutivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Vista la domanda avanzata all'A.N.A.S. dalla Società Autostrada Firenze-Mare S. p. A., con sede in Roma, per ottenere la concessione per la costruzione delle opere di raddoppio e di ammodernamento dell'autostrada Firenze-Mare, nonchè per il successivo esercizio trentennale dell'autostrada stessa;

Visto il parere n. 202 espresso dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nella sua adunanza del 22 dicembre 1958;

Visto il parere n. 28 espresso dal Consiglio di Stato — 2ª Sezione consultiva — nella sua adunanza del 21 gennaio 1959;

Ritenuto opportuno e conveniente procedere all'affidamento formale alla « Società per Azioni per l'Autostrada Firenze-Mare » della concessione di cui trattasi;

Vista la convenzione tra l'A.N.A.S. e la suddetta Società relativa al raddoppio, all'ammodernamento ed alla gestione dell'autostrada Firenze-Mare;

Visto l'art. 4, ultimo comma, del citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 29 aprile 1959 tra l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e la Società « Autostrada Firenze-Mare S p. A. », con sede in Roma, iscritta al rep. dell'Ufficio contratti dell'A.N.A.S. col n. 3694, per la costruzione del raddoppio e per il successivo esercizio, per un periodo di trenta anni, della autostrada Firenze-Mare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1959

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1959
Registro n. 3 *Lavori pubblici, foglio n* 317. — STACCHI
(5550)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1958, n. 1589;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa, rispettivamente in data 25 e 29 aprile 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, allegato al presente decreto, composto di n. 68 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto con sede in Orvieto

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1.

Costituzione

La Cassa di risparmio di Orvieto, fondata da quaranta privati cittadini con Rescritto pontificio del 17 novembre 1852 e riconosciuta con decreto reale del 17 dicembre 1863, e regolata dal presente statuto e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Sede e filiali

La Cassa di risparmio di Orvieto ha la sua sede legale in Orvieto, con filiali, uffici e dipendenze istituiti od istituendi a norma di legge.

Essa fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Art. 2.

Scopo

La Cassa, conservando lo spirito che informò la sua fondazione, esclude nei soci qualunque fine di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, trovando ad essi conveniente collocamento, ed erogando parte degli utili in opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 3.

Patrimonio

Il patrimonio della Cassa e costituito:

a) dal fondo di riserva ordinaria,

b) dal fondo di riserva federale,

c) da altri eventuali fondi costituiti e costituendi per scopi speciali.

Art. 4.

Durata.

La durata dell'Istituto è indefinita.

Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Organi della Cassa.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci,

2) il Consiglio di amministrazione,

3) il presidente;

4) il Collegio sindacale;

5) il direttore generale.

TITOLO II.

SOCI

Art. 6.

Numero dei soci

Il numero dei soci non sarà maggiore di settanta nè minore di cinquanta.

Se, per qualsiasi causa, venisse a ridursi a meno di cinquanta dovrà convocarsi un'assemblea straordinaria dei soci per il ripristino del predetto minimo.

Nomina

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina da parte dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione

La nomina a socio e a vita, è personale ed intrasmissibile

I soci sono eletti dall'assemblea nella convocazione ordinaria annuale, a scrutinio segreto, e la elezione e valida se il candidato riceve almeno i due terzi dei voti dei presenti A parità di voti si riterrà eletto il più anziano di età.

Il nuovo socio deve avere la comunicazione di nomina entro cinque giorni dalla elezione Entro venti giorni da tale comunicazione il nuovo eletto dovrà partecipare la sua accettazione e versare contemporaneamente alla Cassa la somma di lire mille a fondo perduto, da assegnarsi al Fondo per la beneficenza

Qualora il socio non ottemperi alle condizioni di cui sopra, si riterrà rinunciatario.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa

Requisiti

I candidati debbono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile e di indiscussa probità, che diano affidamento di poter contribuire al conseguimento delle finalità della Cassa

Incompatibilità o decadenza

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportata una condanna infamante o che perdano per qualsiasi causa la capacità civile,

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni e perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie,

d) i dipendenti della Cassa fatta eccezione soltanto per il direttore generale.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata con provvedimento inappellabile dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7.

Riunioni, compiti e poteri.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria, e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

d) sull'emolumento del Collegio sindacale;

e) sull'ammontare delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio di amministrazione a mente dell'art. 18, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

f) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

g) sulle eventuali proposte formulate dai soci nel caso in cui l'assemblea venga convocata in via straordinaria con le modalità del successivo art. 9.

L'assemblea esprimerà inoltre il suo parere sulle modifiche statutarie, che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla elezione e sulla decadenza dei soci, sulla nomina dei consiglieri e di un sindaco, sull'emolumento del Collegio sindacale e sull'importo delle medaglie di presenza agli amministratori.

Art. 9.

Assemblea straordinaria.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno venti soci.

Art. 10.

Convocazione

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito a ciascun socio, all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Cassa, almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per la adunanza e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Agli effetti dell'art. 25, comma quinto, ne sarà data contemporanea comunicazione ai sindaci.

Art. 11.

Legalità della assemblea

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga, o vi sia rappresentata, almeno la metà dei soci, in seconda convocazione quando siano presenti, o siano rappresentati, almeno dieci soci esclusi i componenti il Consiglio di amministrazione ed i membri del Collegio sindacale che siano soci della Cassa.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Art. 12.

Rappresentanza dei soci assenti.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delegazione di un solo socio.

Art. 13.

Votazioni e validità.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6 circa l'ammissione dei soci, si prendono a maggioranza assoluta di voti, computandosi nei voti anche le schede bianche e quelle nulle.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono aver luogo a scrutinio segreto quando si riferiscano a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca altra forma di votazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono partecipare, nè personalmente nè per delega, alle votazioni relative ai rendiconti degli esercizi durante i quali esplicano i loro mandati.

Nessun socio, anche in qualità di rappresentante di altro socio, potrà prendere parte a deliberazioni riguardanti se stesso o congiunti fino al terzo grado incluso.

Art. 14.

Presidenza

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano fra i presenti con le norme del quinto comma dell'art. 21.

Segretario.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente fra i soci presenti.

Scrutatori.

Lo spoglio dei voti viene fatto da due scrutatori nominati dall'assemblea fra i soci intervenuti.

Verbale delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

TITOLO IV.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Composizione

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri uno dei quali, designato dal Consiglio, adempie l'incarico di consigliere-segretario.

Nomine

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno preferenzialmente fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

Art. 16.

Incompatibilità

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti di ogni grado della Cassa.

Non possono altresì farne parte coloro che abbiano una carica direttiva o amministrativa in Banche o in Istituti di credito operanti nella zona di azione della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti o, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 17.

Durata in carica

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano, nel corso di ciascun quadriennio, in ragione di due nel primo anno e di uno ogni anno negli altri tre anni. I membri scaduti rimangono nell'ufficio sino a che entrano in carica i loro successori.

Nel caso di rinnovazione totale del Consiglio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Medaglie di presenza

Al presidente, al vice presidente e ai consiglieri sarà assegnata una medaglia di presenza per l'intervento ad ogni adunanza e per altri incarichi o incombenze nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Cassa.

In una medesima giornata non può essere corrisposta che una sola medaglia di presenza.

Art. 19.

Divieti.

E' vietato agli amministratori ed ai sindaci di ricevere indennità o compensi professionali e di contrarre qualsiasi obbligazione con la Cassa.

Art. 20.

Attribuzioni e poteri.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge, sentito il parere dell'assemblea dei soci;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento relativo ai dirigenti;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e per i servizi ad essa aggregati;

5) sul trattamento economico e normativo del personale e sulla stipulazione dei contratti individuali e collettivi aziendali di lavoro;

6) sulle nomine e promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, sui licenziamenti del personale nonchè sulle ricompense e le punizioni da applicare nei confronti dello stesso, secondo le norme del contratto e del regolamento;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse stabilendo altresì per detti membri che non facciano parte del Consiglio di amministrazione, un compenso, oltre all'eventuale rimborso spese, per ogni presenza alle riunioni;

8) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

9) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa e loro classificazione, nonchè sull'eventuale incorporazione di altri Istituti ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

11) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sull'assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili consentiti dalle disposizioni vigenti in materia, con facoltà di rinuncia all'ipoteca legale, e sulle locazioni degli stabili di proprietà;

14) sulle formalità per l'emissione dei libretti di deposito sulle norme che regolano le varie categorie di depositi e sulla determinazione dei tassi d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) sulle norme ed i criteri per l'investimento dei capitali;

17) sulle operazioni di cui all'art. 53;

18) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono essere comunque contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Le deliberazioni adottate entro i limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

19) sulla delega di particolari poteri del presidente prevista dall'art. 24 nonchè sul conferimento delle deleghe del direttore generale di cui all'art. 26;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga il credito della Cassa;

21) sulle transazioni di qualsiasi importo;

22) sulle proposte all'assemblea dei soci di nomina e di decadenza dei soci in riferimento all'art. 7, lettera *a*);

23) sulla nomina dei rappresentanti della Cassa in seno ai vari Enti, cui sia richiesto provvedere;

24) sul conferimento delle firme di rappresentanza per determinati atti o contratti a dirigenti, funzionari ed impiegati.

Art. 21.

Adunanze ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta alla settimana ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o glie ne facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Le adunanze sono convocate con invito contenente l'elenco delle materie da trattare e agli effetti dell'art. 25 ne sarà data contemporanea comunicazione ai sindaci.

Validità

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di quattro membri. Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 18) dell'art. 20 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza nelle votazioni palesi, in quelle segrete, la proposta si intende respinta.

Presidenza

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano fra i presenti. Si intende consigliere anziano colui che fa parte del Consiglio da maggior tempo, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Votazioni segrete

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Verbali

I verbali delle adunanze, trascritte in apposito libro, sono firmati dal presidente e dal consigliere-segretario.

Art. 22.

Decadenza

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni e gli atti del Consiglio di amministrazione da portarsi a conoscenza del pubblico, quando non sia diversamente stabilito dal Consiglio per integrare o variare la pubblicità, sono affissi negli uffici centrali, distaccati e periferici della Cassa ove il pubblico abbia libero accesso. La pubblicazione così eseguita rende operativi tali deliberazioni ed atti nei confronti di tutti gli interessati.

TITOLO V.

PRESIDENTE

Art. 24.

Attribuzioni e poteri

Il presidente è il capo dell'amministrazione della Cassa e ne ha la rappresentanza legale ed amministrativa a tutti gli effetti.

Convoca e presiede le assemblee dei soci e i Consigli di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia e alla cancellazione delle trascrizioni e alla restituzione di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Assenza o impedimento.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano, l'anzianità si determina secondo il disposto del quinto comma dell'art. 21. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Deleghe.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare ad altri componenti del Consiglio o al direttore generale alcune delle proprie attribuzioni, precisandone, caso per caso, i limiti e la durata.

TITOLO VI.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25.

Composizione e attribuzioni.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Nomina.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Incompatibilità

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

Durata in carica

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Compiti e riunioni

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Decadenza.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Libro degli accertamenti e delle proposte.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale, devono essere trascritti in apposito libro.

Emolumento.

Ai sindaci potrà essere corrisposto un emolumento con la osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO VII.

DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

Art. 26.

Direttore generale.

La direzione della Cassa è affidata ad un direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione.

Qualora il direttore generale sia o divenga socio della Cassa, durante il periodo in cui terrà la direzione non potrà esercitare le funzioni di socio.

Attribuzioni.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei soci ed interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 20.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale:

a) istruisce gli affari della Cassa e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, firmando gli atti relativi;

b) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia e gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private con piena efficacia liberativa ed ogni dichiarazione o provvedimento;

c) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente;

d) firma i documenti relativi a qualsiasi pratica ed operazione che debbasi eseguire presso le Amministrazioni dello Stato, centrali, provinciali e periferiche, comprese il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Ferrovie dello Stato e le Poste, presso le Sezioni provinciali di tesoreria e, in genere, presso tutti gli Enti parastatali, Provincie, Comuni, Istituzioni pubbliche di beneficenza, Enti morali, Associazioni ed Aziende, scaricando gli Enti e gli Uffici relativi da ogni responsabilità;

e) predispone il progetto di bilancio di ogni esercizio e lo presenta al Consiglio.

Deleghe.

Il direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare alcune facoltà ed incarichi di cui è investito anche ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti.

Assenza o impedimento

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da altro dirigente o da funzionario all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale, fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale stesso.

Art. 27.

Personale

I diritti e i doveri del personale sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali ed aziendali di lavoro e da appositi regolamenti.

Art. 28.

Divieti per il personale

E' fatto divieto a tutto il personale di assumere cariche od uffici presso altri Istituti di credito, Società civili e commerciali ed in genere cariche od uffici incompatibili con i doveri d'ufficio o contrari all'interesse dell'Istituto a norma delle vigenti disposizioni in materia. Qualora, per altro, la Cassa abbia interessi da tutelare, potrà designare propri dipendenti per assumere cariche o uffici presso detti Enti, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre con la Cassa obbligazioni passive, sia dirette che indirette. Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa operazioni passive contro cessione dello stipendio.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare un termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli Organi di vigilanza.

TITOLO VIII

DEPOSITI

Art. 29

Raccolta dei depositi

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30

Libretti a risparmio

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore.

Art. 31.

Categorie di depositi

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario;

b) a piccolo risparmio;

c) a piccolo risparmio speciale;

d) vincolati a tempo;

e) contro buoni fruttiferi;

f) in conto corrente ordinario e di corrispondenza.

Art. 32.

Libretto nominativo

I libretti nominativi sono intestati, su indicazione del depositante, al nome di una o più persone fisiche o di persona giuridica, senza alcuna responsabilità per la Cassa in ordine alla veridicità, esistenza e regolarità dell'intestazione richiesta.

Rimborsi

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o al suo legittimo rappresentante, o agli aventi diritto, contro rilascio di quietanza.

Nel caso di libretti intestati a più persone con facoltà o meno di prelievo di due o più intestatari, la Cassa, quando manchi una contraria annotazione registrata sul libretto, pagherà regolarmente versando ad una sola delle persone intestate oppure facoltizzate ai prelievi.

Possono essere ricevuti depositi nominativi intestati a Società o ad Associazioni non aventi personalità giuridica; in tal caso la Cassa non assume altro obbligo che quello di eseguire i rimborsi alle persone appositamente designate nella richiesta di emissione del libretto. Qualora queste non si presentino, per impedimento o per volontaria decisione, la Cassa pagherà soltanto dietro sentenza del giudice legalmente notificata.

Rimborsi ai minori e agli inabilitati.

I minori, anche non emancipati, e gli inabilitati, potranno ottenere rimborsi senza l'assistenza dei relativi genitori, tutori o curatori, salva l'opposizione del legale rappresentante del minore.

Usufrutto legale.

Si presumono inoltre non soggette ad usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione.

Opposizione ai rimborsi.

Contro il rimborso del libretto nominativo è ammessa la opposizione anche nel caso di fallimento.

L'opposizione deve essere presentata in iscritto e in doppio esemplare all'ufficio che emise il libretto; uno dei due esemplari verrà restituito al presentatore con dichiarazione di ricevuta; oppure a mezzo di notifica giudiziale o di piego postale raccomandato.

Le variazioni sulla capacità giuridica degli intestati ed i mutamenti avvenuti nelle persone designate quali rappresentanti degli intestati stessi, non avranno efficacia per la Cassa se non siano stati notificati con le procedure di cui al precedente capoverso di questo articolo.

Art. 33.

Libretto nominativo vincolato o condizionato.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante, e in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

La Cassa considera l'accettazione dei vincoli come patto contrattuale in suo confronto e non si tiene quindi in nessun caso obbligata alla restituzione del deposito se non in seguito all'adempimento delle condizioni contenute nel libretto.

Art. 34.

Libretto nominativo pagabile al portatore.

Il libretto nominativo ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa, e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 35.

Libretto al portatore.

I libretti al portatore debbono portare la indicazione di un nome, motto o leggenda indicata dal depositante. Essi portano inoltre il numero corrispondente a quello sotto il quale la relativa partita è registrata dalla Cassa.

Rimborsi.

Il libretto al portatore, anche se porta la indicazione di un nome, è sempre titolo al portatore e come tale si cede con la semplice tradizione ed i rimborsi vengono effettuati al presentatore, che si considera come legittimo possessore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Sequestri e pignoramenti.

I sequestri ed i pignoramenti dei depositi al portatore non hanno efficacia ove non sia materialmente colpito il libretto.

Art. 36.

Tasso d'interesse.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, è stabilito dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Valuta.

Sulle somme depositate la Cassa corrisponde l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quello del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Capitalizzazione degli interessi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto. Le frazioni di lira rimangono infruttifere.

Art. 37.

Presentazione e prescrizione del libretto.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori o frodi che si fossero verificati nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

I libretti che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, rimborso o registrazione degli interessi, divengono infruttiferi e da tale data si inizia, a favore della Cassa, la prescrizione prevista dalla legge.

L'elenco dei libretti dichiarati prescritti sarà pubblicato nel Foglio annunzi della Provincia.

Art. 38.

Limitazione delle operazioni.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 39.

Annotazione delle operazioni.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai depositi in conto corrente e in conto corrente di corrispondenza per i quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 50, 51 e 52.

Art. 40.

Perdita di libretti.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia quando trattasi di libretti di importo non eccedente i limiti indicati dalla legge, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi procedere al rilascio del duplicato.

Art. 41.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio.

Per i libretti a risparmio ordinario e a piccolo risparmio, la misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le norme vigenti in materia.

Il Consiglio d'amministrazione determinerà anche chi è autorizzato a disporre che vengano pagate immediatamente le somme richieste, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 42.

Depositi a piccolo risparmio speciale.

I libretti di piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone e agli Enti ammessi ad usufruirne secondo le norme vigenti in materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero e le altre modalità relative ai depositi della specie, vengono pure disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 43.

Depositi a piccolo risparmio speciale - ammontare complessivo.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 44.

Depositi a piccolo risparmio speciale - perdita del beneficio.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere ad una delle categorie in favore delle quali è ammesso il rilascio, perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto e il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario

Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Art. 45.

Depositi vincolati a tempo.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a scadenza fissa o a scadenza indeterminata, ma con vincolo di preavviso reciproco, rilasciando al depositante uno speciale libretto

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo o del periodo di preavviso, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Art. 46.

Depositi vincolati a tempo - Capitalizzazione degli interessi

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo per i depositi a scadenza fissa e annualmente al 31 dicembre per quelli a scadenza indeterminata con vincolo di preavviso reciproco.

Gli interessi si possono capitalizzare anche al 31 dicembre per i depositi a scadenza fissa il cui vincolo abbia durata superiore ad un anno.

Art. 47.

Depositi vincolati a tempo - Rinnovazione.

Qualora, scaduto il vincolo o il preavviso, il deposito non venga ritirato, s'intendera tacitamente rinnovato.

Art. 48.

Depositi vincolati a tempo - Rimborsi anticipati.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art 49.

Buoni fruttiferi.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 50.

Depositi in conto corrente

La Cassa accetta depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione tenute presenti le norme vigenti in materia, corrispondendo, su tali depositi, un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 51.

Depositi in conto corrente - rimborsi e condizioni varie

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione in relazione alle disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Il Consiglio di amministrazione determinerà anche chi è autorizzato a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso, anche immediato, di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Art 52.

Conti correnti di corrispondenza

La Cassa apre conti correnti di corrispondenza a privati e ad Enti tanto liberi che vincolati a tempo

I movimenti su tali conti correnti, oltrechè dai depositi e dai prelevamenti in contanti, potranno essere eseguiti con accreditamenti e addebitamenti riflettenti operazioni compiute sia presso la Cassa sia presso terzi.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme che regolano detti conti correnti, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Per tali conti valgono, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, le norme relative ai depositi in conto corrente ed alle altre categorie di depositi.

TITOLO IX

IMPIEGHI

Art. 53.

Modi d'impiego.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei seguenti modi.

a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato e altri titoli ammessi delle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio,

b) in anticipazioni e riporti sopra titoli di cui alla lettera *a)*;

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a)* e nello sconto di buoni del Tesoro ordinari,

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui garantiti da ipoteca o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria,

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a)*, o da cambiali, o da obbligazioni chirografarie, o da fideiussione,

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti,

h) in mutui e conti correnti chirografari a Provincie, Comuni e loro consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, a Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè in sconti delle delegazioni medesime,

i) in sovvenzioni provvisorie o anticipazioni agli Enti di cui alla lettera *h)*, per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto, fissati dalla legge o dalle deliberazioni adottate in conformità delle disposizioni legislative in vigore e regolarmente approvate dagli Organi tutori degli Enti stessi, limiti che devono essere comunque in armonia con le disposizioni di legge vigenti in materia di fidi;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, e nello sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni.

La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti,

m) in acquisto per via di subingresso di crediti la cui durata e garanzia ipotecaria siano in armonia alle norme stabilite per i mutui ipotecari,

n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o sopra fedi di deposito e note di pegno emesse da Istituti e Magazzini generali a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in prestiti contro cessione di quote di stipendio o salario a impiegati e salariati di pubbliche Amministrazioni e di altri Enti ad esse parificati a norma delle leggi vigenti, con garanzia dell'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi, in quanto occorrano, e con le altre cautele che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisti di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni,

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato o da esso garantiti;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, nonchè presso gli Istituti di credito speciale al cui capitale la Cassa sia partecipante, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle modalità e limitazioni eventualmente poste dagli Organi di vigilanza;

s) in operazioni di credito pignoratizio ai sensi delle leggi vigenti, con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

t) in ogni altra operazione che sia consentita alle Casse di risparmio da leggi speciali.

Art. 54.

Anticipazioni e riporti.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui all'articolo precedente lettera b), verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio, ma in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera n) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Quando nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro 5 giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione, o del termine di cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio o di un ufficiale giudiziario, o da un pubblico mediatore. Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 55.

Operazioni cambiarie e aperture di credito.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono portare anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno, o da cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni regolarmente costituita e notificata all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando si tratti di Enti, nominativi o ditte di indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e scontare effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista. Il limite del fido per operazioni del genere non potrà superare la somma di L. 2 000 000 per ciascun Ente, nominativo o ditta, e l'ammontare complessivo di tali operazioni non potrà superare il 6 % dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi. Le cambiali riguardanti pagamento di merci o prodotti venduti al dettaglio e pagati in parte a contanti e in parte a rate con patto di riservato dominio a favore del venditore fino a pagamento interamente eseguito, potranno avere la scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione. La somma globale da impiegarsi nello sconto di effetti scadenti oltre i sei mesi non potrà superare il 5 % delle attività amministrate.

Possono concedersi rinnovi previa congrua decurtazione e, solo eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima consentita dalla legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni, salvo proroga da accordarsi di anno in anno per non più di un altro quinquennio.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Art. 56.

Fido massimo ad uno stesso obbligato.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa.

Per somme eccedenti tale limite dovrà richiedersi l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza.

Art. 57.

Mutui e conti correnti ipotecari.

I mutui e i conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona di cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata della operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati per il loro valore reale contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie benevise dalla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di credito ipotecari e per subingressi in crediti ipotecari.

Art. 58.

Durata e rimborso dei mutui e dei conti correnti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

Art. 59.

Mutui chirografari a Corpi morali.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 60.

Limiti degli impieghi.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere osservati i seguenti limiti riferiti all'ammontare complessivo dei capitali amministrati (depositi e patrimonio):

a) in mutui ipotecari, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari: il 15 %;

b) in mutui e conti correnti chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti: il 20 % (le quali ultime non devono comunque eccedere il 5 %);

c) nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili e nelle operazioni di crediti pignoratizi: il 5 %.

Art. 61.

Domicilio elettivo dei debitori.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del comune di Orvieto ove la Cassa ha la propria sede centrale.

TITOLO X

OPERAZIONI VARIE

Art. 62.

Depositi a custodia

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di titoli di credito, fondi pubblici e privati, valori, oggetti preziosi e non preziosi, documenti, nonchè depositi chiusi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito. Nei depositi chiusi la Cassa risponde, sempre salvo forza maggiore, dell'integrità interna dell'involucro contenente le cose depositate e in ogni caso per un valore massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 63.

Cassette di sicurezza

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 64.

Fidejussioni, avalli e cauzioni

La Cassa può prestare fidejussioni ed avalli, e costituire cauzioni, con titoli del proprio portafoglio od in contanti, a favore di ditte o persone di notoria solvibilità, contro assunzione di idonee garanzie e con le norme e limitazioni di cui all'art. 55.

L'ammontare complessivo delle fidejussioni, degli avalli e delle cauzioni, non potrà superare il 5 % dei capitali amministrati e per uno stesso obbligato il limite legale del fido di cui all'art. 56.

Art. 65.

Operazioni diverse

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia può:

a) assumere il servizio di Ricevitorie e Casse provinciali, di Esattorie e di Tesorerie o Casse comunali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Consorzi, Società, Istituzioni e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere servizi reciproci di corrispondenza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio, di Aziende di credito, eseguendo servizi bancari per loro conto;

c) assumere la rappresentanza di Istituti di credito speciale al cui capitale la Cassa sia partecipante;

d) assumere, per conto di terzi, il servizio d'incasso di effetti e quello di compra-vendita di titoli, previa copertura;

e) effettuare, con le debite autorizzazioni, le operazioni di valuta e di cambio, avuto riguardo delle norme vigenti in materia;

f) effettuare operazioni d'incasso e previa copertura o idonea garanzia, di pagamento per conto di terzi, inerenti alle funzioni ed ai servizi bancari in genere;

g) gestire ed amministrare patrimoni;

h) riscontare le cambiali del proprio portafoglio;

i) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

l) vendere i titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

m) vendere le partecipazioni di cui alla lettera q) dell'articolo 53;

n) cedere i propri crediti;

o) contrarre operazioni passive in genere, quando ciò occorra per il regolare andamento dei propri servizi;

p) compiere infine ogni altra operazione e assumere servizi che per legge o per disposizioni di Organi superiori venissero affidati o consentiti alle Casse di risparmio anche se non previste dal presente statuto.

Art. 66

Modalità e condizioni per le operazioni

Il Consiglio di amministrazione stabilirà le modalità e le condizioni relative alle operazioni del presente Titolo.

TITOLO XI

BILANCIO ED UTILI ANNUALI

Art. 67.

Bilancio annuale

Ciascun esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il bilancio si riferisce per la discussione e la relativa approvazione, nonchè per l'assegnazione degli utili di esercizio.

Art. 68.

Ripartizione degli utili netti annuali

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, assegna almeno sette decimi degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Quando il fondo di riserva sia giunto o si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

(5288)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 1° luglio 1953 e modificato con propri decreti in data 11 agosto 1955 e 4 maggio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. avv. Giulio Tamagnini e l'avv. Mario Gobbo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze. Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5526)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, approvato con decreto Ministeriale del 30 novembre 1948 e modificato con decreto Ministeriale del 27 aprile 1954;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1953, con il quale il dott. ing. Cesare Guasti e l'avv. Gino Bartarelli vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. ing. Cesare Guasti e l'avv. Gino Bartarelli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5525)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.

Nomina del sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 1° luglio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1958 con il quale il rag. Cesare Masetti Fedi venne confermato sindaco supplente del predetto Istituto;

Considerato che il rag. Cesare Masetti Fedi è deceduto e che quindi occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe Carrai è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5527)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1959.

Integrazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, di delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Lambro, dell'Olona, dei torrenti Molgora e Seveso e del lago Pusiano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, n. 7099 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957) con il quale, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, fu delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del Lambro, dell'Olona, dei torrenti Molgora e Seveso e del lago Pusiano;

Considerato che fra i Comuni della provincia di Varese interessati dalla delimitazione del detto bacino imbrifero montano, elencati nell'art. 2 del detto decreto, figura il comune di Viggiù, dal quale peraltro con decreto Presidenziale 30 luglio 1953, n. 703, era stato staccato il territorio del comune di Saltrio ricostituito in Comune autonomo;

Ritenuto che tanto il territorio del comune di Viggiù quanto il territorio del ricostituito comune di Saltrio sono compresi, in parte, entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Lambro, dell'Olona, dei torrenti Molgora e Seveso e del lago di Pusiano;

Che pertanto occorre integrare nel senso suesposto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, numero 7099;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Decreta:

A integrazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, n. 7099, rimane precisato che il territorio del comune di Saltrio è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Lambro, dell'Olona, dei torrenti Molgora e Seveso e del lago Pusiano, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 6 ottobre 1959

Il Ministro: TOGNI

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1959.

Rettifica del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 di delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) integrato con i decreti Ministeriali 29 luglio 1955, n. 5765 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 agosto 1955), 26 ottobre 1955, n. 7040 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 7 novembre 1955) e 13 giugno 1956, n. 3147 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 27 giugno 1956), col quale, fra l'altro, fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea come è indicato nella corografia 1:100.100, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che in seguito a ulteriori accertamenti topografici è risultato che anche una piccola parte del territorio del comune di Baldissero Canavese (Torino) è compresa entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea quale fu delimitato col citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041;

Considerato che è opportuno quindi rettificare il detto decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041, nel senso che il comune di Baldissero Canavese (Torino) è compreso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea;

Decreta:

A rettifica dell'art. 3, lettera *A*, del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041, rimane precisato che il comune di Baldissero Canavese (provincia di Torino) è compreso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 6 ottobre 1959

Il Ministro: TOGNI

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1959.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Gebelia » (Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa), con sede in Anzio (Roma), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i propri decreti in data 14 e 16 marzo 1959, con i quali, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, fu disposta la revoca degli amministratori e del Collegio dei sindaci della « S.A.C.I.D.A. - Gebelia » (Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa), con sede in Anzio (Roma), e fu nominato un commissario governativo nella persona del gr. uff. dott. Clemente Tronci;

Vista la relazione in data 2 ottobre 1959 del suddetto commissario governativo, dalla quale risulta che le attività della Cooperativa non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « S.A.C.I.D.A. - Gebelia » (Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa), con sede in Anzio (Roma), costituita in data 20 novembre 1946 per notaio avv. Renato Fazio, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il gr. uff. dott. Clemente Tronci ne è nominato commissario liquidatore con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Kiyonao Okami, Console degli S. U A. a Napoli

(5530)

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig J Stanley Phillips, Console degli S U A. a Milano

(5531)

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Joseph H. Cunningham, Console degli S U A a Firenze.

(5532)

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Mary Louise Manley, Vice console degli S U A. a Napoli.

(5533)

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jerry M Reynolds, Vice console degli Stati Uniti d'America a Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio della Somalia sottoposto ad amministrazione fiduciaria italiana.

(5534)

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Eugenia Wolliak, Console degli S U. A. a Milano.

(5535)

In data 26 settembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Merrit N Cootes, Console degli S U A a Firenze

(5536)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della disciolta Cooperativa « G. Ciaramella », con sede in Afragola (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1959, l'avv Antonio Manzo e nominato liquidatore della disciolta Cooperativa « G Ciaramella », con sede in Afragola (Napoli).

(5540)

Revoca del decreto Ministeriale in data 6 aprile 1959, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « La Casa del dipendente ferroviario », con sede in Viserba di Rimini (Forlì).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 6 aprile 1959, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « La Casa del dipendente ferroviario », con sede in Viserba di Rimini (Forlì)

(5542)

Revoca del decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1958, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « S. Antonio », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 4 dicembre 1958, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « S. Antonio », con sede in Roma

(5541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1959

1 Dollaro USA	620,625
1 Dollaro canadese	653,80
1 Franco svizzero	143,19
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,11
1 Corona svedese	119,967
1 Fiorino olandese .	164,61
1 Franco belga	12,431
100 Franchi francesi .	126,487
1 Lira sterlina	1743,362
1 Marco germanico	148,50
1 Scellino austriaco	24,05

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 943 — Data: 10 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione· Napolitano Salvatore — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % - 1962, al portatore 4 — Capitale L. 80 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 22 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Peritore Rosaria — Titoli del Debito pubblico· Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data· 2 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rieti — Intestazione. Valeri Rinaldo fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L 800

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 9 giugno 1958 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Benevento — Intestazione: De Luca Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 8500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 526 — Data: 16 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Molinaro Caterina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934, nominativi 2 — Capitale L 8600.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 settembre 1959

(5237) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro), di complessivi ettari 166 90 50, espropriati in forza del decreto Presidenziale 22 settembre 1950, n 766 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L 4 426 021 (lire quattromilioniquattrocentoventiseimilaventuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 2 ottobre 1950

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Art 2, corpo III, superficie, Ha 106 98 60.
Allegato.
foglio 15, particella 4, superficie Ha 1 97 30,
foglio 22 particella 19, reddito dominicale 854,47;
foglio 22 particella 31, superficie Ha 2.
3º corpo Totale superficie Ha 106 98 60,
Totale generale superficie Ha 166 89 90.

Corrige

Art 2, corpo III, superficie, Ha 106 99 20
Allegato:
foglio 15, particella 4, superficie Ha 1 57 30;
foglio 22 particella 19, reddito dominicale L. 854,27;
foglio 22. particella 31, superficie Ha 22 44 90;
3º corpo. Totale superficie Ha 106 99 20;
Totale generale superficie Ha 166.90 50.

Il presente avviso revoca e sostituisce, a tutti gli effetti e per la parte concernente la ditta sopramenzionata, quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 12 maggio 1959.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5457)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Campana (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951 n 1456 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 3), nei confronti della ditta CELESTE Achille fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 1 651 375 (lire unmilioneseicentocinquantunomilatrecentosettantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L 335 000 già liquidato con decreto Ministeriale 23 aprile 1958, n 4334 2238 (*Gazzetta Ufficiale* n 168 del 14 luglio 1958)

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all art 6 della citata legge n 156

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
11	1	—	Seminativo	III	0,15,70	13,34	345	4 602
11	9	—	Pascolo arborato	I	4,61,60	323,12	355	114,708
11	90	—	Pascolo cespugliato	I	4,78,10	138,65	385	53 350
11	3	—	Pascolo	I	0,12,20	7,32	360	2 635
11	4	—	Pascolo	I	0,21,10	12,66	360	4 558
11	7	—	Seminativo	III	0,24,80	21,08	345	7 273
11	8	—	Seminativo	III	0,43,10	36,64	345	12 641
11	10	—	Seminativo	III	0,39,80	33,83	345	11 671
11	13	—	Seminativo	III	0,18,40	15,64	345	5 396
11	26	—	Seminativo	III	0,34,30	29,15	345	10 057
11	27	—	Seminativo	III	0,96,00	81,60	345	28 152
11	2	—	Pascolo arborato	II	0,73,20	27,82	380	10 572
11	91	—	Pascolo arborato	II	4,69,00	178,22	380	67 724
11	92	—	Pascolo cespugliato	I	4,58,90	133,08	385	51 234
11	93	—	Pascolo arborato	II	4,19,56	159,43	380	60 583
6	6	—	Seminativo	II	1,77,90	213,48	340	72 583
6	17	—	Pascolo cespugliato	I	0,08,70	3,22	385	1 240
6	28	—	Pascolo arborato	IV	0,84,00	75,60	425	32 130
6	29	—	Seminativo	IV	0,31,80	20,67	350	7.234
6	5	—	Bosco ceduo	I	1,13,90	79,73	—	151 469
6	12	—	Bosco ceduo	I	7,08,00	495,60	—	941 531
			Totali		37,90,06	2,099,88		1.651.375

(5350)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione d'ufficio del Consorzio di bonifica montana del fiume Sesia (Vercelli)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1959, registro n 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 264, è stato costituito d'ufficio il Consorzio di bonifica montana del fiume Sesia in provincia di Vercelli a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n 991.

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto e nominato il commissario governativo ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n 215.

(5554)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Determinazione del limite fra il Demanio marittimo e le acque interne lungo il corso del porto-canale di Fano

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste in data 23 settembre 1959, sono stati fissati ai sensi dell'art. 31 del Codice della navigazione i limiti tra il Demanio marittimo e le acque interne lungo il corso del porto-canale di Fano. Detto limite è determinato dalla congiungente i punti indicati con le lettere *A* e *B* nella planimetria allegata, come parte integrante, al citato decreto.

(5556)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a nove posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Archivi notarili, indetto il 23 luglio 1958.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, terzo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia 30 settembre 1959, n. 18, pag. 765, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a nove posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili indetto con decreto Ministeriale 23 luglio 1958.

(5547)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a trentasette posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella D), bandito con decreto Ministeriale 4 agosto 1958.

Le prove scritte del concorso per esame a trentasette posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *D*), indetto con decreto Ministeriale 4 agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1959, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 1959, con inizio alle ore 8.

(5586)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane e ad una borsa di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 209 e la legge 27 ottobre 1951, n. 1312, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1960:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per l'architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 540.000, a quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 360.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi nelle quali il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti qui appresso elencati (numeri da 1 a 5), redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di trenta giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di 35 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica per i candidati alla borsa di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo.

I documenti sopraelencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al terzo comma del presente art. 3.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto.

I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su un argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue o letterature classiche e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta o quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1959

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1959
Registro n. 116, foglio n. 90

(5546)

PREFETTURA DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 13752 in data 31 dicembre 1958, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Padova;

Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso.

Presidente:

Fazzutti dott. Agostino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Carvin dott. Lodovico, medico provinciale;

Bettini prof. Dante, primario medico dell'Ospedale civile di Montagnana;

Pettinari prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Padova;

Poggi dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Bandettini dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Padova, addì 24 settembre 1959

Il prefetto ZACCHI

(5463)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 20791 del 6 maggio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, e disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che l'ostetrica Noni Marcella, vincitrice della condotta ostetrica di Tavenna, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altra candidata risultata idonea nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Zattoni Luisa è assegnata alla condotta ostetrica di Tavenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 19 settembre 1959

(5450) *Il prefetto*: ERRICHELLI

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1959, n. 17711, col quale è stato provveduto all'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956 ai vincitori del relativo concorso;

Considerato che il dott. Melandri Francesco ha espressamente rinunciato alla condotta assegnatagli di Casola Valsenio (secondo reparto);

Considerato che il dott. Osti Paolo, che immediatamente lo segue in graduatoria, ha anch'egli rinunciato alla condotta di cui trattasi, con dichiarazione scritta diretta a questa Prefettura;

Attesa l'urgenza di provvedere all'assegnazione di detta condotta medica;

Considerato che il concorrente che immediatamente segue in graduatoria i su indicati concorrenti, e che ha richiesto l'assegnazione della su ripetuta condotta, è il dott. Valloni William;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Valloni William, sesto classificato nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore ed assegnato alla seconda condotta medica di Casola Valsenio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ravenna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ravenna e del Comune interessato.

Ravenna, addì 5 ottobre 1959

Il prefetto SCARAMUCCI

(5560)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.